

STATUTO SOCIALE

ART. 1 (Denominazione e sede)

Per ispirazione e sotto l'egida della casa editrice "Il Segno dei Gabrielli editori" è costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"SCUOLA DI MEMORIA STORICA EUROPEA – Aps"

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c.

L'acronimo APS, o la locuzione "associazione di promozione sociale", potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di San Pietro in Cariano (VR) in via Cengia, 67. Con delibera del consiglio direttivo può istituire sedi operative e uffici anche altrove

Il trasferimento della sede legale è a cura dell'assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Premessa, Finalità e Attività)

Premessa

Dalla "Scuola di memoria storica del Piceno" alla "Scuola di memoria storica europea"

Nei primi anni Ottanta del secolo Ventesimo nell'ambito della casa editrice Il Segno dei Gabrielli editori si rifletteva molto sull'esigenza che ci fosse ovunque, e in special modo nel Piceno, un elevato livello di servizi storiografici per un equilibrato sviluppo popolare e, soprattutto, ci fosse una cura nel formarsi e formare primariamente una sedimentata coscienza di memoria storica.

Con l'adesione convinta e la collaborazione, tra gli altri, di Guerriero Carosi e di Pacifico Saldari e la collaborazione fattiva, anche economica, dei Gabrielli Editori si arrivò alla costituzione della Associazione SCUOLA DI MEMORIA STORICA DEL PICENO (20/9/1986) dove, per evitare ogni fossilizzazione dei dialoghi e dei contenuti, l'accento si riponeva nella prima parte, cioè, in **Scuola di memoria storica.**

Si voleva che la Memoria storica diventasse patrimonio imprescindibile nella determinazione di ogni decisione a livello sia personale che comunitario.

Fin dalla costituzione dell'associazione il cuore culturale e la guida sicura del progetto furono indirizzati e sostenuti, in generosa gratuità, del prof. Vito Fumagalli, titolare di cattedra di *Storia del paesaggio nel Medioevo* presso l'università di Bologna. Sua preziosa spalla nella formazione dei giovani fu il prof. Rolando Dondarini cultore degli Statuti.

Dal 18 ottobre 1986 fu eletto presidente dell'associazione Emilio Gabrielli, rimanendo giuridicamente tale fino ad oggi.

A Santa Vittoria in Matenano (AP), dietro sollecitazione dell'allora Sindaco Francesco Mancini, la Scuola di Memoria Storica del Piceno fondò il CENTRO STUDI FARFENSE, di cui fu Presidente il Prof. Vito Fumagalli, dedicato alla storia dell'Abbazia imperiale di Santa Maria di Farfa trasmigrata per un periodo a Santa Vittoria in Matenano in occasione dell'invasione saracena. Si trattò di un Centro studi avviato e condotto con estrema cura, tramite il quale si organizzarono con cadenza annuale degli appuntamenti di ricerca e approfondimento storico, ai quali la stessa denominazione di *Abbazia di Santa Maria di Farfa* come *Abbazia imperiale* dava una connotazione europea. Il Centro studi farfense divenne il fulcro di ogni attività della Scuola di Memoria Storica del Piceno.

Alcune evenienze, a partire dal 1996, come la morte immatura del prof. Vito Fumagalli e la chiamata al *servizio* di Sindaco del Comune di San Pietro in Cariano (VR) di Emilio Gabrielli, hanno creato una lunga pausa nell'attività della "Scuola di Memoria Storica del Piceno", tanto da far riflettere sull'opportunità di una rifondazione di quella esperienza. Già nel verbale della riunione del Comitato direttivo della Scuola di memoria storica del Piceno del 3 Aprile del 1994 figurano tutte le premesse giuridiche del nuovo Statuto di rifondazione dell'associazione "Scuola di Memoria Storica" in senso più universalistico.

Vista la ricchezza dell'esperienza pluriennale della Scuola di Memoria Storica del Piceno ed in seguito ai cambiamenti culturali in atto nella nostra società che hanno spesso equivocato sulla giusta esigenza di ricerca delle proprie radici personali e comunitarie riducendo la storiografia locale a operazione vuotamente campanilistica, slegata dai fenomeni più ampi ed universali, si è sentito il dovere di non disperdere il patrimonio culturale della suddetta associazione, di assumerne in toto il cammino percorso - compreso a pieno titolo il Centro Studi Farfense - e le finalità delineate fin dalla fondazione (vedi Statuto del 20/9/1986) e di espanderne gli orizzonti. Pertanto, i soci della Scuola di memoria storica del Piceno, consapevoli che suddetta Scuola cresce se vengono ampliati i suoi orizzonti, hanno deciso di rivedere gli obiettivi e i metodi della Scuola e conseguentemente modificano le sue norme statutarie e la rifondano con il titolo "Scuola di memoria storica europea".

La SCUOLA DI MEMORIA STORICA EUROPEA, traendo ispirazione dal documento del prof. Emilio Gabrielli (vedi allegato A) al presente Statuto), si pone il compito di costruire il futuro dell'unità europea scavando la storia del nostro passato, guidati da "coloro che hanno profondamente vissuto l'utopia di un'Europa unita e, contemporaneamente, aperta

all'universale". La Scuola, infatti, è convinta che la ricerca dell'*unità* dell'esperienza umana, pur nella infinita pluralità delle forme contingenti della sua espressione, sia oggi uno dei compiti fondamentali e primari della storiografia.

Finalità

Con riferimento al documento "Verso la Scuola di memoria storica" del prof. Emilio Gabrielli, che posto in appendice costituisce l'ispirazione etica del presente Statuto, si individuano le seguenti finalità dell'Associazione:

- **"fare memoria storica"** come criterio imprescindibile di approccio a tutte le problematiche della vita personale e comunitaria, coinvolgendo tutte le discipline (interdisciplinarietà) e facendo tesoro di importanti esperienze del passato (come ad esempio quelle scaturite dalla Regola benedettina) per darsi prospettive con cui elaborare orizzonti di futuro da percorrere;
- **promuovere eventi culturali e ricerche** volte all'approfondimento della storia europea con particolare attenzione al rapporto tra la dimensione locale e quella europea e con una particolare focalizzazione sul Centro Italia, a partire dal Piceno, "un territorio che rappresenta come un serbatoio di energie spirituali e di memorie strutturali di convivenza di altissima risonanza". A tale scopo e a pieno diritto verrà valorizzato e ulteriormente sviluppato il Centro Studi Farfense;
- promuovere eventi culturali per sviluppare uno **spirito europeo di universalità e mondialità**;
- **valorizzare la musica** quale linguaggio privilegiato, capace di creare dialoghi, scambi e intrecci culturali;
- favorire lo **scambio di esperienze e visioni** culturali all'interno dell'Europa;
- **collaborare con enti, scuole e associazioni locali e internazionali** al fine di promuovere e approfondire la storia e la memoria comune europea e in generale l'importanza della memoria storica.

Attività

L'associazione, pertanto, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzati al raggiungimento dei seguenti scopi sociali di cui all'art. 5 decreto leg.vo n. 117/2017 di cui alle lettere di seguito elencate:

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione potrà pertanto realizzare attività di formazione e autoformazione gestendo scuole, seminari e convegni di approfondimento, **prevedendo anche la fondazione di singoli nuclei di Scuola di Memoria Storica Europea dislocati sul territorio nazionale ed europeo, in raccordo con il Consiglio Direttivo.**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, la cui individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, anche offrendo servizi di consulenza nell'ambito delle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualunque natura da persone private, enti locali o nazionali, Ue.

L'associazione può avvalersi delle collaborazioni, degli scambi di enti che perseguono scopi coerenti con la finalità dell'APS.

L'Associazione potrà tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione, sia beni mobili che immobili nonché porre in essere contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che dichiarano una condivisione piena dei principi e dello spirito della premessa oltre alle finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale o associazioni di promozione sociale.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- fondatori;
- sostenitori;
- ordinari;
- giovani;
- onorari.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Nel libro degli associati sono annotati i dati del socio ammesso, la data dell'ammissione e la quota versata. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il recesso deve presentarsi per iscritto al consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato con un preavviso di tre mesi. Non è ammessa la restituzione della quota associativa e dei contributi versati all'associazione.

L'Assemblea dei soci può escludere per gravi motivi un associato. I gravi motivi che seguono possono successivamente essere rivisti dall'Assemblea generale dei soci. Sono annoverati gravi motivi:

- Commettere azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;
- Tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione;

- Morosità nel pagamento della quota associativa;
- Indisciplina;
- Indegnità da chiunque accertata;
- Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- Compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell'associazione.

Prima di escludere un socio, questi è preventivamente ammonito dal Consiglio Direttivo e solo successivamente la condotta del socio è esaminata in sede assembleare. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Anche colui che è stato escluso non può avanzare pretese di restituzione della quota associativa o dei contributi e delle quote versate. Nessun socio può avanzare pretese sul patrimonio o sul fondo comune dell'associazione.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto e dai regolamenti;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente. L'importo può essere differenziato a seconda delle categorie.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato/a volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato/a volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice-Presidente
- Organo di controllo, se e in quanto obbligatorio per legge;
- Organo di revisione, se e in quanto obbligatorio per legge.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano e si differenzia in ordinaria o straordinaria come in appresso.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e in ogni caso mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante partecipazione dei singoli associati sia in presenza, sia mediante mezzi di telecomunicazione e conseguentemente l'espressione del voto può avvenire per chi è collegato con tali mezzi in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di tali partecipanti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza in prima convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza dei $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti .

Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un amministratore delegato, a un comitato esecutivo, a un direttore – anche esterni al consiglio stesso – purché associati con diritto di voto.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziatori e/o istituti di credito nell'ambito delle attività sociali;
- delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il/la Presidente)

Il/la presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il/la presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il/la vicepresidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno e il mandato dura quanto quello degli altri consiglieri.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i e nei casi previsti in materia di associazioni riconosciute.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31 e dalle norme in materia di associazioni riconosciute la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e dalle norme in materia di associazioni riconosciute ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 5 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. A tal fine copia dei libri sociali sarà anche digitalizzata e archiviata sul cloud per permetterne la conseguente consultazione telematica a richiesta.

ART. 20 (Risorse economiche e patrimonio)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 s.m.i.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio o rendiconto economico finanziario)

Il bilancio di esercizio dell'associazione o rendiconto economico/finanziario è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il

consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Sono redatti nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'associazione, se ritenuto necessario.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i.

ART. 28
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017s.m.i.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS/APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ALLEGATO A): Documento "Verso la Scuola di memoria storica europea" di Emilio Gabrielli.

Firmato

EMILIO GABRIELLI

Presidente

.....

RICCARDO MILANO

Vice Presidente

.....